

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 240/A

presentato da regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, MURGIA

il 12 gennaio 2021

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura.
Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge in oggetto è finalizzato a revisionare, in maniera organica e in funzione dell'attuale assetto organizzativo del sistema Regione, il precedente "Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca" istituito dalla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca).

La precedente normativa è infatti ormai vetusta e non più adeguata alle odierne esigenze del settore della pesca e a quello in via di crescente sviluppo dell'acquacoltura.

Il Comitato viene istituito presso l'Assessorato regionale attualmente competente in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare e relativamente agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna, ovvero ad oggi l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

La proposta prevede la nomina del Comitato da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura e la permanenza in carica dei membri del Comitato per cinque anni e comunque per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale anche in considerazione del potere consultivo del Comitato, da parte dell'organo politico.

Il disegno di legge, inoltre, aggiorna la compagine del Comitato, prevedendo un'adeguata rappresentanza di tutti gli enti e i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione delle tematiche dei settori pesca e acquacoltura e a quelli a questi strettamente connessi o relazionati, al fine di poter supportare dal punto di vista tecnico l'organo politico e poter presentare, anche di propria iniziativa, proposte e suggerimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile di tali settori in Sardegna, sia nelle acque interne che

in quelle marittime; ovvero suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e il ripristino del patrimonio ittico isolano.

È previsto che i componenti nominati nel Comitato svolgano i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborsi spese, pertanto dall'applicazione e attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.

Viene infine abrogata la norma (legge regionale 5 luglio 1963, n. 14) che istituiva il precedente Comitato tecnico consultivo.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore di maggioranza - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CORRIAS, Segretario e relatore di minoranza - CANU - CERA - CUCCU - FANCELLO - MORO - LAI - Osservatore - MURA, Osservatore

Relazione di maggioranza

On. Maieli

pervenuta il 24 marzo 2021

Il disegno di legge in oggetto è finalizzato a rivedere, in maniera organica e in funzione dell'attuale assetto organizzativo del sistema Regione, il precedente "Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca" istituito dalla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca).

La precedente normativa è infatti superata e non più adeguata alle odierne esigenze del settore della pesca e a quello in via di crescente sviluppo dell'acquacoltura.

Il Comitato viene istituito presso l'Assessorato regionale attualmente competente in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ovvero, ad oggi, l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

La proposta prevede che il Comitato sia nominato da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente e che i relativi membri permangano in carica per cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.

Il disegno di legge, inoltre, aggiorna la compagine del Comitato, prevedendo un'adeguata rappresentanza di tutti gli enti e i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione delle tematiche dei settori pesca e acquacoltura e a quelli a questi strettamente connessi o relazionati.

È previsto che i componenti nominati nel Comitato svolgano i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborsi spese, pertanto dall'applicazione e attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale. Viene infine abrogata la legge regionale n. 14 del 1963 che istituiva il precedente Comitato tecnico consultivo.

La Quinta Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 240 nella seduta del 9 marzo 2021. In tale sede il disegno di legge è stato ampiamente illustrato dall'Assessore regionale all'agricoltura e la Commissione, ritenendo di condividerne l'impostazione e le finalità, ha provveduto alla sua approvazione a maggioranza, apportando talune limitatissime modifiche al testo in esame.

*Relazione di minoranza**On. Corrias**pervenuta il 24 marzo 2021*

Il disegno di legge discusso in Commissione reca il titolo "Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963" e si propone come finalità di revisionare in maniera organica il precedente "Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca" istituito con la legge regionale 5 luglio 1963, n. 14.

Il testo si compone di 4 articoli ma i contenuti di rilievo sono condensati nell'articolo n. 1 che stabilisce l'istituzione del nuovo Comitato, ne definisce i compiti e la composizione, le modalità di convocazione, gli eventuali e occasionali allargamenti ad altri esperti qualora si debbano trattare specifici argomenti, la durata in carica, chi debba svolgere il ruolo di segretario, l'obbligo di approvare un regolamento di funzionamento e sancisce che i componenti debbano svolgere il ruolo gratuitamente e senza rimborsi spesa. A proposito dell'articolo 1 si evidenzia che forse, trattandosi di norma organica avente come unico argomento il Comitato, sarebbe stato forse opportuno disporre su più articoli il contenuto, distinguendo tra compiti e finalità, composizione, convocazione, durata, ecc., con una struttura dunque analoga a quella della legge del 1963.

Gli altri articoli stabiliscono, all'articolo 2 che dalla nuova norma non derivano maggiori oneri a carico della finanza regionale, all'articolo 3 sono elencate le norme abrogate e all'articolo 4 la data di entrata in vigore.

Nella relazione di presentazione del disegno di legge, la Giunta regionale afferma di voler "revisionare in maniera organica e in funzione del nuovo assetto organizzativo del sistema Regione, il precedente "Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca" istituito con la legge regionale 5 luglio 1963, n. 14". La composizione del Comitato era già stata oggetto di revisione con l'articolo 54, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, con l'articolo 8, comma 18, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e, recentemente, con la legge regionale 6 marzo 2020, n. 7. Tali norme, insieme a quella originaria di istituzione del 1963, rientrano tra quelle di cui si richiede l'abrogazione con l'articolo 3 del disegno di legge.

Si concorda sulla necessità di rivisitare la norma di istituzione dell'organismo dopo quasi 58 anni dalla sua approvazione, considerato sia il mutato assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale che affida con la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, le competenze riguardo alla pesca e all'acquacoltura, da principio assegnate all'Assessorato regionale dell'industria, artigianato e commercio, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sia le nuove esigenze del settore della pesca e di quello in crescente sviluppo dell'acquacoltura.

Non si concorda però sul fatto che tale disegno di legge possa rappresentare una ulteriore tappa nel processo di modernizzazione della macchina regionale, come sostenuto dal Presidente Solinas all'indomani dell'approvazione in Giunta regionale del disegno di legge.

Come si può pensare che questo disegno di legge renda "la macchina regionale più efficiente e rispondente alle richieste di imprese e famiglie"? O, ancora, che il rinnovo in questa forma di un organismo già esistente, peraltro con sole funzioni consultive, possa servire a "modernizzare tutte le attività, all'interno dell'amministrazione, necessarie a supportare due settori vitali per la nostra economia"?

Come molto spesso accade per i disegni di legge presentati da questa Giunta regionale, i buoni intenti dichiarati da Presidente e Assessori nei comunicati stampa o nelle relazioni di accompagnamento non trovano riscontro alcuno nei testi normativi approvati e che si portano all'attenzione prima delle Commissioni e poi dell'aula.

Innanzitutto bisognerebbe che la Giunta ci facesse comprendere perché aumentare di oltre 10 unità il numero dei componenti del Comitato possa tradursi in un efficientamento della macchina regionale. I componenti del Comitato passano, infatti, dagli originari 17 più un numero variabile di rappresentanti dei sindacati di categoria a ben 28 più il solito numero variabile di rappresentanti dei sindacati di categoria. È vero che rientrano nella composizione del nuovo organismo anche i rappresentanti di aziende che si occupano di molluschicoltura, piscicoltura, pesca del corallo rosso, ovvero di realtà imprenditoriali aventi ciascuna delle specificità che meritano di essere portate all'attenzione della Regione, ma non si comprende perché per le categorie individuate i rappresentanti debbano essere due o addirittura tre.

Si potrebbe per esempio obiettare, dato che il nuovo Comitato è stato allargato per contenere settori specifici, vedi pesca del corallo rosso, perché non figurino allora tra i componenti i rappresentanti dei professionisti della pesca ai ricci, di quella pesca cioè oggetto anch'essa di regolamentazione da parte della Regione e per la quale, considerata la sofferenza della risorsa, sono state annunciate nuove misure per la sua tutela e salvaguardia.

Ci si domanda ancora che senso abbia aumentare il numero dei facenti parte dell'organismo per poi riconoscere comunque valide le sedute con la presenza di solo un terzo dei componenti. D'altra parte, svolgere i compiti a titolo gratuito e non prevedere neanche il rimborso spese per i componenti, non fungono certo, di questi tempi, da incentivo alla presenza!

In conclusione, valutiamo positivamente l'intento di modificare la legge regionale n. 14 del 1963 motivato com'è da nuovi assetti amministrativi regionali, dal trasferimento di competenze e dalle nuove esigenze del comparto pesca e acquacoltura. Quello che non riteniamo positivo è l'ampliamento del Comitato a circa 30 componenti, troppi per un organismo consultivo che deve giustamente avere al proprio interno i rappresentanti dei vari settori ma non in numero doppio o triplo, troppi se poi invece le sedute sono ritenute valide con la partecipazione di solo un terzo di loro.

Quello che poi proprio non ci piace è che questa Giunta regionale continui a fare opera di mistificazione della realtà presentando ai sardi un disegno di legge quasi dovuto, che semplicemente modifica la composizione di un comitato consultivo già in altre forme esistente, come un avanzamento del processo di modernizzazione della macchina regionale, e ribadendo a viva voce nei propri comunicati che si tratti dello strumento indispensabile a supportare due settori vitali per l'economia sarda quali la pesca e l'acquacoltura.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Comitato tecnico consultivo regionale
per la pesca e l'acquacoltura

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura.

2. Il Comitato:

- a) esprime il proprio parere tecnico di tipo consultivo nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta sia richiesto dagli organi della Regione;
- b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte dirette allo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura in Sardegna, sia nelle acque interne che in quelle marittime, oppure suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e il ripristino del patrimonio ittico isolano.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il direttore pro tempore del servizio competente in materia di pesca e acquacoltura dell'amministrazione regionale con funzioni di vice presidente;
- c) quattro componenti scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca, acquacoltura e di attività ad essa connesse, di cui uno esperto in discipline giuridiche afferenti all'economia del mare;
- d) sei componenti designati rispettivamente dagli assessorati regionali competenti in materia di industria, artigianato e commercio, ambiente, programmazione e bilancio, lavoro, enti locali;
- e) due componenti in rappresentanza delle di-

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Comitato tecnico consultivo regionale
per la pesca e l'acquacoltura

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura.

2. Il Comitato:

- a) esprime il proprio parere tecnico di tipo consultivo nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta sia richiesto dagli organi della Regione;
- b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte dirette allo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura in Sardegna, sia nelle acque interne che in quelle marittime, oppure suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e il ripristino del patrimonio ittico isolano.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il direttore pro tempore del servizio competente in materia di pesca e acquacoltura dell'amministrazione regionale con funzioni di vice presidente;
- c) quattro componenti scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca, acquacoltura e di attività ad essa connesse, di cui uno esperto in discipline giuridiche afferenti all'economia del mare;
- d) sei componenti designati rispettivamente dagli assessorati regionali competenti in materia di industria, artigianato e commercio, ambiente, programmazione e bilancio, lavoro, enti locali;
- e) due componenti in rappresentanza delle di-

- rezioni marittime della Sardegna;
- f) un componente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
 - g) un rappresentante per ciascuno dei sindacati dei lavoratori addetti alla pesca;
 - h) due componenti in rappresentanza sia degli artigiani che degli industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;
 - i) due componenti in rappresentanza degli armatori della pesca;
 - l) tre componenti in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e tre componenti in rappresentanza delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna;
 - m) due componenti in rappresentanza delle aziende di piscicoltura e molluschicoltura;
 - n) un componente in rappresentanza delle aziende di pesca di corallo rosso.

4. I componenti di cui alle lettere dalla g) alla n) sono scelti su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperative. Nei casi di un numero di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperative superiore ai componenti previsti dalla presente legge, la proposta di cui al comma 3 tiene conto della rappresentatività delle stesse.

5. Il Comitato è convocato dal presidente del Comitato, ogni qualvolta questi ritenga che ne sussista l'esigenza, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Su richiesta del presidente del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, a scopo consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare o rappresentanti della presidenza della Giunta regionale, degli assessorati e delle agenzie regionali che non siano già componenti di diritto del Comitato.

7. Il Comitato resta in carica cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.

- rezioni marittime della Sardegna;
- f) un componente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
 - g) un rappresentante per ciascuno dei sindacati dei lavoratori addetti alla pesca;
 - h) due componenti in rappresentanza sia degli artigiani che degli industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;
 - i) due componenti in rappresentanza degli armatori della pesca;
 - l) tre componenti in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e tre componenti in rappresentanza delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna;
 - m) due componenti in rappresentanza delle aziende di piscicoltura e molluschicoltura;
 - n) un componente in rappresentanza delle aziende di pesca di corallo rosso.

4. I componenti di cui alle lettere dalla g) alla n) sono scelti su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperative. Nei casi di un numero di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperative superiore ai componenti previsti dalla presente legge, la proposta di cui al comma 3 tiene conto della rappresentatività delle stesse.

5. Il Comitato è convocato dal presidente del Comitato, ogni qualvolta questi ritenga che ne sussista l'esigenza, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Su richiesta del presidente del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, a scopo consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare o rappresentanti della presidenza della Giunta regionale, degli assessorati e delle agenzie regionali che non siano già componenti di diritto del Comitato.

7. Il Comitato resta in carica cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura

8. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale designato dal presidente del Comitato.

9. Al fine di disciplinare il funzionamento e le modalità organizzative del Comitato, il presidente del Comitato, alla prima riunione utile, propone in votazione un regolamento sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi ai sensi del comma 5.

10. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dal presente articolo a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca);
- b) il comma 1, dell'articolo 54, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991));
- c) il comma 18, dell'articolo 8, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- d) la legge regionale 6 marzo 2020, n. 7 (Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca).

regionale.

8. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale designato dal presidente del Comitato.

9. Al fine di disciplinare il funzionamento e le modalità organizzative, il presidente del Comitato, alla prima riunione utile, propone in votazione un regolamento sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi ai sensi del comma 5.

10. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dal presente articolo a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 2

Norma finanziaria

(identico)

Art. 3

Abrogazioni

(identico)

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 4

Entrata in vigore

(identico)